

REGOLAMENTO (CEE) N. 3046/84 DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 1984

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° novembre 1984, a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1557/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5,

considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68, la differenza fra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c) ed e), del suddetto regolamento e i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione; che il regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1028/83⁽⁴⁾, ha specificato per quali prodotti tra quelli in oggetto è opportuno fissare un tasso della restituzione applicabile alle esportazioni sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo capoverso, del regolamento (CEE) n. 3035/80 il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati;

considerando che, conformemente al paragrafo 2 del suddetto articolo, per la determinazione di tale tasso, occorre tener conto in particolare:

- a) da un lato, dei costi medi di approvvigionamento sul mercato della Comunità dei prodotti di base considerati delle industrie di trasformazione e, dall'altro, dei prezzi praticati sul mercato mondiale;
- b) del livello delle restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti agricoli trasformati compresi nell'allegato II del trattato, le cui condizioni di fabbricazione sono comparabili;
- c) della necessità di garantire uguali condizioni di concorrenza tra le industrie che utilizzano prodotti

comunitari e quelle che utilizzano prodotti terzi in regime di traffico di perfezionamento attivo;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3035/80 prevede che, per la fissazione del tasso della restituzione, venga tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, per quanto riguarda i prodotti di base che figurano nell'allegato A del suddetto regolamento o i prodotti ad essi assimilati, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato;

considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale latte rispondano a determinati requisiti fissati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 987/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di un aiuto per il latte scremato trasformato in caseina e caseinati⁽⁵⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione⁽⁶⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 262/79 della Commissione, del 12 febbraio 1979, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e altri prodotti alimentari⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2927/84⁽⁸⁾, il regolamento (CEE) n. 442/84 della Commissione, del 21 febbraio 1984, relativo alla concessione di un aiuto per il burro di ammasso privato destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari e che modifica il regolamento (CEE) n. 1245/83⁽⁹⁾, e il regolamento (CEE) n. 1932/81 della Commissione, del 13 luglio 1981, relativo alla concessione di un aiuto per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2927/84, autorizzano la fornitura, alle industrie che fabbricano talune merci, di burro a prezzo ridotto;

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 150 del 6. 6. 1984, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU n. L 116 del 30. 4. 1983, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 6.

⁽⁶⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

⁽⁷⁾ GU n. L 41 del 16. 2. 1979, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 276 del 19. 10. 1984, pag. 14.

⁽⁹⁾ GU n. L 52 del 23. 2. 1984, pag. 12.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 191 del 14. 7. 1981, pag. 6.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° novembre 1984, ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 3035/80 e di

cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68, sono fissati ai livelli indicati in allegato.

2. Per i prodotti di cui al precedente paragrafo e non ripresi in allegato, non è fissato alcun tasso di restituzione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 1984.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 ottobre 1984, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° novembre 1984, a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Tasso delle restituzioni (ECU/100 kg) |
|--------------------------------------|--|---|
| ex 04.02 A II | Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore di materie grasse inferiore all'1,5 % in peso ed avente tenore in acqua inferiore al 5 % in peso (PG 2): a) nel caso d'esportazione di merci comprese nella voce 35.01 della tariffa doganale comune b) nel caso d'esportazione di altre merci | — 78,60 |
| ex 04.02 A II | Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore, in peso, di materie grasse, del 26 % e avente tenore in peso di acqua inferiore al 5 % (PG 3) | 101,16 |
| ex 04.02 A III | Latte concentrato, avente tenore in peso di materie grasse del 7,5 % ed avente tenore in peso in materia secca pari al 25 % (PG 4) | 25,33 |
| ex 04.03 | Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6): a) in caso di esportazione di merci sottoindicate, fabbricate nelle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 262/79, (CEE) n. 442/84 e (CEE) n. 1932/81: — merci comprese nella voce 19.08 o nelle sottovoci 18.06 B e 21.07 C — preparazioni per la confezione di gelati, dette « ice-mix », comprese nella sottovoce 18.06 D e nella voce 21.07 e preparazioni dette « Chocolate milk crumb » comprese nella sottovoce 18.06 D II b) 2 — le seguenti merci, pronte per la vendita al dettaglio: prodotti a base di zuccheri della sottovoce 17.04 D II, prodotti a base di zuccheri della sottovoce 18.06 C II b), prodotti di cioccolata, ripieni, della sottovoce 18.06 C II b), esclusa la loro copertura di cioccolata, altre preparazioni alimentari contenenti cacao delle sottovoci 18.06 D II a) e b) — paste crude e preparazioni in polvere comprese nella sottovoce 19.02 B II b) b) nel caso d'esportazione di merci comprese nelle sottovoci 21.07 G VII — IX c) nel caso d'esportazione di altre merci | — — — — — 138,23 (¹) 125,23 |

(¹) Tasso applicabile unicamente nei casi di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1760/83.